AGENZIA DELLE DOGANE

Roma, 24 dicembre 2004

Protocollo: 9145

Rif.:

Allegati: 1

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane

Alle Direzioni delle Circoscrizioni doganali

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

All' Ufficio Antifrode

All' Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise e Laboratori Chimici

S E D E

e per conoscenza

Al Ministero delle Attività Produttive
Viale Boston, 25
00144 - ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
Viale XXI Aprile
00187 - ROMA

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri doganali
Via XX Settembre, 3
00187 – ROMA

Alla Federazione Nazionale degli Spedizionieri doganali
Via Postumia, 3
00198 – ROMA

All' Associazione Nazionale Centri di assistenza doganale
Via Traversa, 3
57123 – LIVORNO

OGGETTO: Regolamento (CE) n.2200/2004 del consiglio del 13 dicembre

AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
00143 ROMA, via Mario Carucci 71 – Telefono +39 0650246048 – Fax +39 0650957003 - e-mail: dogane.tributi.tariffa@agenziadogane.it

2004, che contiene alcune modifiche ai Regolamenti (CEE) n.3030/93 e (CE) n.3285/94.

Si richiama l'attenzione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea nr. L 374 del 22 dicembre 2004, che pubblica il Regolamento (CE) n. 2200/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004, relativo ad alcune modifiche ai Regolamenti (CEE) n.3030/93 e (CE) n.3285/94 del Consiglio, inerenti al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.

Al riguardo si fa presente che:

- dal 1° gennaio 2005 non saranno più in vigore gli attuali limiti quantitativi all'importazione di prodotti tessili originari dei paesi membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), per la scadenza dell'Accordo sui Tessili e l'Abbigliamento (ATA);
- Dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, l'importazione dalla Cina nell'Unione Europea dei prodotti elencati nella tabella B dell'Allegato III del Reg. CEE 3030/93 così come modificato dal Reg. CE n.2200/2004, sarà soggetta ad un sistema di sorveglianza preventiva, basato su documenti di vigilanza rilasciati sia dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale per la Politica Commerciale che da altri Organismi abilitati nei vari Stati membri. Per quanto attiene al rilascio dei "documenti di vigilanza" si rimanda all'apposito "Comunicato agli operatori" diramato dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale per la Politica Commerciale, in data 23 dicembre 2004, che ad ogni buon fine si allega. Gli Uffici Doganali interessati procederanno allo scarico (totale/parziale) dei quantitativi indicati nei documenti in parola.

Inoltre, si rappresenta che restano in vigore, dal 1° gennaio 2005, per le importazioni di prodotti tessili originari dei paesi sottoindicati, non aderenti all'OMC:

- le quote autonome previste dal Reg. CEE 517/94 (modificato con Reg. CE 2171 del 18 novembre 2004) per Serbia-Montenegro e Corea del Nord;

- il sistema di duplice controllo con limiti quantitativi per alcune categorie dei prodotti tessili originari della Bielorussia e del Vietnam, indicate nel citato Regolamento CE;
- il sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per alcune categorie di prodotti originari del Vietnam e dell'Uzbekistan, sempre indicate nel citato Regolamento CE;
- per il regime del traffico di perfezionamento passivo restano in vigore le quote 2005 per Bielorussia, Serbia-Montenegro e Vietnam. Eventuali richieste di accantonamenti dovranno pervenire al Ministero delle Attività Produttive entro il 31 dicembre 2004.

Per le categorie dei prodotti tessili originari della Cina, soggette a sorveglianza preventiva con rilascio del certificato e per i prodotti/paesi per i quali rimarrà in vigore il sistema del duplice controllo con limiti quantitativi, viene confermata la normativa sui campioni.

Infine, in via transitoria sino al 31 marzo 2005, per l'importazione delle merci attualmente soggette a limiti quantitativi, spedite (ossia caricate sul mezzo di trasporto per l'esportazione) entro il 31 dicembre 2004, gli operatori dovranno richiedere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale per la Politica Commerciale una licenza d'importazione, previa presentazione del relativo certificato d'esportazione (export licence), emesso dal paese fornitore.

L'importazione sarà libera dal 1° gennaio 2005 per i prodotti/paesi sottoposti attualmente al regime di duplice controllo senza limiti quantitativi, anche se spediti entro il 31 dicembre 2004.

Si raccomanda la massima diffusione della presente agli Uffici ed agli operatori interessati.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr. Aldo TARASCIO

Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale per la Politica Commerciale
Il Direttore Generale

Roma, 23 dicembre 2004

PC2004 0259302

COMUNICATO AGLI OPERATORI

Oggetto : **Regolamento (CE) n. 2200/2004** del Consiglio del 13 dicembre 2004, che contiene alcune modifiche ai Regolamenti (CEE) n. 3030/93 e (CE) n. 3285/94

Nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 22 dicembre 2004 (GUCE L 374) è pubblicato il Regolamento (CE) n. 2200/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004, che contiene alcune modifiche ai Regolamenti (CEE) n. 3030/93 e (CE) n. 3285/94 del Consiglio, relativamente al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi[1].

Dal 1° gennaio 2005 non saranno più in vigore gli attuali limiti quantitativi all'importazione di **prodotti tessili originari dei paesi membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)**, per la scadenza dell'Accordo sui Tessili e l'Abbigliamento.

In via transitoria, per l'immissione in libera pratica di merci attualmente soggette a limiti quantitativi, spedite entro il 31 dicembre 2004, gli operatori dovranno richiedere a questa Direzione Generale una licenza d'importazione, corredata da certificato d'esportazione (*export licence*), emesso dal paese fornitore. Questa disposizione resterà in vigore sino al 31 marzo 2005. Invece, per i prodotti/paesi sottoposti attualmente al regime di duplice controllo senza limiti quantitativi, anche se spediti entro il 31 dicembre 2004, non occorrerà più dal 1° gennaio 2005 una licenza d'importazione e quindi l'immissione in libera pratica sarà libera.

Dal 1° gennaio 2005 e per un periodo non superiore al 31 dicembre 2005, l'immissione in libera pratica dalla Cina nella Unione Europea dei prodotti elencati nella tabella B

[1] Una versione consolidata e aggiornata, non ufficiale, del reg. 3030/93, così come modificato dal reg. 2200/2004, è disponibile in lingua inglese.

dell'Allegato III del Reg. 3030/93 così come modificato dal Reg. 2200/2004[2], sarà soggetta ad un sistema di sorveglianza preventiva, basato su **documenti di vigilanza** rilasciati da questa Direzione Generale e dagli altri organismi abilitati nei vari Stati membri. Tale sistema permetterà di monitorare le importazioni in vista dell'eventuale attivazione dei vigenti strumenti comunitari di difesa commerciale.

Gli operatori interessati al rilascio di documenti di vigilanza dovranno presentare al Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale della Politica Commerciale – Divisione III, viale America 341 - 00144 Roma, una domanda (su modulo comunitario Mod. 8, reperibile presso questa Amministrazione o copiare/trasferire dal sito web www.mincomes.it) nella quale figurino i seguenti elementi:

- Nome, indirizzo e partita IVA dell'importatore;
- Categoria, codice NC e descrizione merceologica;
- Quantità nell'unità di misura prevista;
- Valore in euro CIF della merce;
- paese d'origine della merce e codice di geonomenclatura;
- Copia del contratto o della polizza di carico o della fattura o di altri documenti commerciali da cui risulti chiaramente l'intenzione di voler importare la merce richiesta;
- Data e firma dell'importatore.

Il documento di vigilanza sarà rilasciato entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda ed avrà una validità di 6 mesi. Dopo l'utilizzo od anche in caso di mancato utilizzo, alla scadenza, dovrà essere restituito a questa Direzione Generale.

Dal 1° gennaio 2005, i prodotti originari dei paesi Terzi elencati nella Tabella C dell'Allegato III del Reg. 3030/93, così come modificato dal Reg. 2200/2004[3], saranno sottoposti ad un sistema di sorveglianza doganale, che monitorerà sia le quantità che il prezzo delle merci. Le Autorità doganali dovranno comunicare tali dati periodicamente alla Commissione UE.

Per quanto riguarda l'importazione di **prodotti tessili originari di alcuni paesi non aderenti all'OMC**, dal 1° gennaio restano in vigore:

- le quote autonome previste dal Reg. 517/94 per Serbia-Montenegro e Corea del Nord;

---

[2] Categorie 1; 2; 2 a; 3; 3 a; ex 20; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 20/39; 22; 23; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 26; 28; 29; 31; 78; 83; 35; 97; 115; 117; 118; 122; 136 a; 156; 157; 159; 163.

[3] Categorie 1; 2; 2a; 3; 3a, ex 20; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 20; 22; 23; 39; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 24; 26; 28; 29; 31; 68; 78; 83; 35; 97; 97 a; 115; 117; 118; 122; 136 a; 156; 157; 159; 163.

- il sistema di duplice controllo con limiti quantitativi per alcune categorie dei prodotti tessili originari della Bielorussia e del Vietnam[4].
- il sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per alcune categorie di prodotti originari del Vietnam e dell'Uzbekistan [5].

Per quanto riguarda il **regime del traffico di perfezionamento passivo**, per l'anno 2005 rimarranno in vigore le quote per Bielorussia, Serbia-Montenegro e Vietnam. Eventuali richieste di accantonamenti dovranno pervenire a questa Direzione Generale entro il 31 dicembre 2004[6].

Per le categorie dei prodotti tessili originari della Cina, soggette a sorveglianza preventiva, e per i prodotti/paesi per i quali rimarrà in vigore il sistema a duplice controllo con limiti quantitativi, viene confermata la **normativa sui campioni**, prevista dall'art. 1.8 del Reg. 3030/93 e dal Comunicato di questo Ufficio PC 195010 del 26.1.2003.

Il presente Comunicato sostituisce il Comunicato PC20040238182 del 26 novembre 2004. Esso non ha valore giuridico, ma va inteso come strumento di orientamento, specialmente per gli operatori interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Amedeo TETI

[4] Le categorie sono elencate nell'Allegato V del Reg. 3030/93 così come modificato dal Reg. 2200/2004
[5] Le categorie sono elencate nella tabella A dell'Allegato III del Reg. 3030/93 così come modificato dal Reg. 2200/2004
[6] Le categorie e le quantità per il Vietnam e la Bielorussia sono indicate nella tabella dell'Allegato VII del Regolamento 3030/93 così come modificato dal Reg. 2200/2004